



**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS

**Settore  
Infrastrutture**  
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,  
Protezione Civile e Cimiteri



Organizzazione  
delle Nazioni Unite  
per l'Educazione,  
la Scienza e la Cultura



**Assisi, Basilica di San Francesco  
e altri luoghi francescani**  
iscritti nella Lista del patrimonio  
mondiale nel 2000

---

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

---

## **Manutenzione del verde pubblico del Comune di Assisi**

**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Franco Siena

**I Tecnici**  
Ing. Antonella Castriotta  
P.Ind. Roberto Biselli

# SEZIONE I

## NORME GENERALI

### TITOLO I DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

#### Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

I servizi contemplano quanto segue:

1. la manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico (A MISURA) comprendente:

a.1) la manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico;

a.2) Il taglio delle erbe delle banchine stradali;

a.3) Rimozione di spollonature degli alberi;

a.4) Potatura e sagomatura delle siepi.

a.5) Potatura delle rose e rimozione delle erbe infestanti

2. Interventi che la Ditta si riserva di offrire in relazione alla tabella di attribuzione punteggi a base di gara.

Le condizioni e le modalità per l'espletamento del servizio sono specificate nei successivi articoli.

Le aree, le vie, e le alberature interessate dal servizio sono evidenziate e distinte nella tavole grafiche prodotte dalla Stazione Appaltante. I servizi oggetto dell'appalto, contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto "servizi pubblici" e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente. I Servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza prevista ai sensi dell'art. 1176 del C.C. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, a mezzo di Ditta di fiducia, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall'Appaltatore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n° 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

##### **Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo dell'appalto è stato desunto dal computo metrico di progetto, dall'elenco prezzi unitari, sulla base degli interventi minimi stimati (in base alle risultanze dei servizi espletati negli anni precedenti) per i servizi in oggetto e da quanto indicato nella relazione di progetto.

Il valore stimato annuale dell'appalto è pari ad € 177.419,36 definito dalla seguente tabella:

<b>Cod.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ANNUALE</b>
1	IMPORTO SERVIZI (S) Soggetti a ribasso di cui:	€. 168.967,52
	1.a Costo del personale (CP)	€. 119.283,15
	1.b Oneri della Sicurezza (OS)	€. 4.147,38
2	COSTI DELLA SICUREZZA (CS) non soggetti a ribasso	€. 8.451,84
	<b>TOTALE APPALTO (1+2)</b>	€. 177.419,36

La durata dell'appalto è fissata per 4 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.

<b>Cod.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE</b>
1	IMPORTO SERVIZI (S) Soggetti a ribasso di cui:	€. 675.870,08
	1.a Costo del personale (CP)	€. 477.132,60
	1.b Oneri della Sicurezza (OS)	€. 16.589,52
2	COSTI DELLA SICUREZZA (CS) non soggetti a ribasso	€. 33.807,36
	<b>TOTALE APPALTO (1+2)</b>	€. 709.677,44

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate;

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante;

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

## Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio/intervento o lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di servizio, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
- e) il PSC se presente, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n.81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 23 e 25;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi/interventi o lavori e di aver giudicato i servizi/interventi o lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 20, 21, 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Art. 7 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

In caso di fallimento dell'affidatario, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **Art. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Se l'appaltatore non conduce direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei servizi è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, con qualifica di agronomo forestale, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche dei servizi da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei servizi. Il DE ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone di cui in precedenza, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Affidatario s'impegna a garantire il coordinamento dei servizi attraverso un proprio Responsabile Referente per tutti i rapporti fra l'Ente e l'affidatario che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico, fax, mail e pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

#### **Art. 9 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO**

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica, in capo all'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura e lo stato e la reale consistenza delle superfici, strutture e beni, il loro accesso, la loro praticabilità, la possibilità di poter utilizzare materiali e mezzi d'opera in rapporto ai requisiti ed alle prestazioni richiesti ed in generale di tutte le circostanze che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere il servizio.

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2004/18/CE;
- D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;

- g) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- h) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- i) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria e dalle norme di igiene;
- j) fitosanitaria vigenti;
- k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali;
- l) le condizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;

Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc... e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi.

### **Capo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 10 CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DE fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico è destinata a soddisfare; il DE provvede in via d'urgenza su



autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 41 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito al DE. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i servizi non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

#### **Art. 11 DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del servizio è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.

Si concorderanno con il DE, tempi e modalità specifiche di organizzazione dei vari servizi.

L'Impresa organizzerà il servizio di che trattasi secondo le modalità tecniche, il prezzo ed i termini fissati nel presente Capitolato Tecnico Speciale D'Appalto, e secondo le leggi e norme vigenti in materia. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del servizio che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento di opere necessarie o all'inizio di forniture, servizi e opere da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante; oppure all'esecuzione di opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine del servizio e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 12 RINNOVO E PROROGHE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ed per un importo stimato complessivamente non superiore pari a quella del contratto in essere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 13 GESTIONE PROVVISORIA**

La Ditta è tenuta ad assicurare il Servizio in appalto oltre il termine di scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di gara alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione, preceduto da regolare deliberazione. La gestione provvisoria potrà avere una durata massima di mesi sei.

#### **Art. 14 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DE**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali (cause di forza maggiori, ragioni di pubblico interesse o necessità) che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DE d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione temporanea, parziale o totale del servizio indicando le ragioni che determinano l'interruzione.

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice;

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106-107 del Codice.

#### **Art. 15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP**

Il RUP può ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare necessità, come indicato, disposto e definito al precedente art. 14.

#### **Art. 16 PENALI PER INADEMPIMENTI E SENZIONI**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, e/o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all'affidatario le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione del Servizio e dei termini previsti nel cronoprogramma della stazione appaltante o del cronoprogramma l'appaltatore accettato dalla

stazione appaltante, su valutazione della Direzione, è fissata la penale da € 155,00 a € 260,00 per ogni inadempimento relativo al servizio stesso. In caso di più gravi inadempienze, come la prolungata mancata esecuzione dei servizi/lavori o il rifiuto di presentarsi dietro formale invito, per ricevere comunicazioni od ordini inerenti al Servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva più severe misure che possono giungere fino alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario sarà tenuto ad eliminare l'inadempienza entro la data stabilita nell'Ordine di servizio di diffida, L'importo complessivo delle penali per il ritardato adempimento non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 50, in materia di risoluzione del contratto.

### **Art. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE**

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore predispone e consegna al DE un proprio programma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni categoria e area, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dal DE, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DE si sia pronunciata il programma esecutivo si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dal servizio intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; Il servizio è comunque eseguito nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni anzidette.

Durante l'esecuzione del servizio l'affidatario provvederà a consegnare settimanalmente, per l'approvazione dell'Ufficio competente, un programma dettagliato degli interventi da eseguire con le eventuali priorità o scadenze inerente i servizi previsti. L'affidatario sarà tenuto al rispetto scrupoloso del cronoprogramma.

#### **Capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **Art. 18 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49.

## **Art. 19 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 25 e 26, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

## **Art. 20 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
- a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
- a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dal DE nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura del DE se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

#### **Art. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) numero 2.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

### **Capo 5 CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 22 GARANZIA PROVVISORIA**

A corredo dell'offerta dovrà essere prodotta una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara con le modalità di cui all'art. 93 del Codice;

## **Art. 23 GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi.

4. La garanzia, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto

in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è, integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità

solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 24 RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'Art. 32 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'Art. 33 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA (ove previsto) o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064\1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera

b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza dei servizi appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni;



il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono servizi appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA (ove previsto) ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo del servizio che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice del servizio per il quale è sufficiente l'attestazione SOA (ove previsto).

#### **Art. 25 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell'articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema\tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di euro 700.000,00

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 700.000,00

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai servizi da esse assunti.

## **Capo 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 26 DIREZIONE, VIGILANZA E CONTROLLI**

La stazione appaltante verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La Direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione del contratto verranno affidate a uno o più Tecnici incaricati dall'Amministrazione Appaltante.

Il medesimo provvederà a disporre, a proprio giudizio e su disposizioni dell'Amministrazione, l'ordine da rispettare nell'esecuzione dei servizi/lavori; sarà infatti facoltà dell'Amministrazione e per suo conto della Direzione, in caso di necessità, modificare o distribuire a proprio giudizio gli interventi, i siti di intervento e la loro frequenza, disponendo esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria anche in siti e quantità diversi da quelli determinati, previo accordo con il Responsabile della Ditta Appaltante.

E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto:

a) eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d'appalto.

b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità dello stesso e all' idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritenga necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

L'Ufficio Tecnico Comunale, il Servizio di Polizia Municipale, nonché il competente Servizio A.S.L., ciascuno per la parte di competenza, effettueranno la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul Servizio.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento su proposta del Direttore dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta, entro due giorni dalla comunicazione potrà presentare le proprie deduzioni, dopodiché, anche se non pervenute, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

#### **Art. 27 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE**

Tutto il personale della Ditta è tenuto all'osservanza delle norme comportamentali previste dai regolamenti comunali vigenti.

Il suddetto personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità.

Inoltre, ove un dipendente della Ditta assuma un comportamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irrispettoso verso gli utenti, la Ditta dovrà provvedere, su richiesta dell'Amministrazione stessa, alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

#### **Art. 28 OBBLIGO DI RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L' Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e

successive modifiche e integrazioni, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice.

L'Affidatario si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune di Assisi in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell'Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'Affidatario è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Assisi.

#### **Art. 29 MODIFICHE ALL'APPALTO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere modifiche ai servizi previsti, nonché l'istituzione di nuovi servizi; in tal caso le parti procederanno d'accordo, mediante contratto integrativo, a fissare i conseguenti incrementi o decrementi nella dotazione del personale e delle attrezzature, nonché le conseguenti variazioni del compenso.

Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Assisi, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le modalità di effettuazione del servizio. L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

#### **Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

##### **Art. 30 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei servizi se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC/ i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Poiché con il presente appalto la stazione appaltante si riserva, secondo l'art.4 del presente capitolato di affidare servizi e prestazioni aggiuntive, qualora per questi interventi si verificano le circostanze di cui all'art. 90 c.3 del D. 2008, la ditta appaltatrice dovrà adempiere alle disposizioni previste.

3. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei servizi e lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 31 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi e lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi e lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1 o 2.

### **Art. 32 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi/lavori, deve predisporre e consegnare al DE o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi/lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi/lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 45, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

*(se rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)*

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12

settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

*(se non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)*

6. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

### **Art. 33 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi/lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi/lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **Capo 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 34 SUBAPPALTO**

1. E' consentito ai sensi dell'art. 105, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.

## **Capo 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 36 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio.

### **Art. 37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;



- b) inadempimento alle disposizioni del DE riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DE, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DE, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- n) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Assisi;

- p) mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti dall'Ufficio o dei cronoprogrammi;
- q) contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA (ove previsto) dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DE e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. mediante PEC nei seguenti casi:

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;

b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune di Assisi in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per l'affidamento del Servizio stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 108 del Codice.

## **Capo 10 NORME FINALI**

### **Art. 38 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e specificate nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri appresso indicati:

a. tutte le spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente I servizi/lavori;

b. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie ed obbligatorie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai servizi/lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale nel caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da questo preposto alla Direzione e sorveglianza;

c. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge sulle strade e superfici in qualsiasi modo interessate dal servizio;

d. la ditta è tenuta ad adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza nonché rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutte le responsabilità civili e penali comunque derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato sono a completo carico della sola ditta. La ditta è tenuta, in ogni caso, a dare immediata notizia al Comune di eventuali danni, incidenti o infortuni che si possano verificare, senza che ciò la sollevi dalla piena responsabilità che come sopra le compete. A tal proposito la ditta, prima della firma del contratto, è

obbligata a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Operai per i servizi/lavori e prestazioni di sua competenza. Tale polizza, avrà le caratteristiche indicate nel presente CSA.

e. tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; l'Appaltatore ne è il solo obbligato, esonerando l'Appaltante da ogni responsabilità di accertamento e controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo; f. l'obbligo di denunciare (tramite il Responsabile della gestione) al Settore LL.PP. ed ai vigili urbani, durante lo svolgimento del servizio, di qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi, di verificare e segnalare ogni criticità rilevata (scarico di immondizie od accumulo abusivo delle medesime nelle aree pubbliche, danneggiamenti a beni di proprietà comunale, ecc.), di segnalare pericoli e/o necessità di interventi manutentivi. La Ditta dovrà strettamente attenersi a tutte le ordinanze che fossero emanate dal Sindaco per l'espletamento del Servizio; in casi di circostanze eccezionali, il Sindaco potrà emanare norme speciali sullo svolgimento del Servizio e la Ditta dovrà adempiere agli ordini emanati. Nel caso in cui l'ordinanza sindacale modifichi nella sostanza la tipologia del servizio, la ditta potrà chiedere l'adeguamento dei prezzi. La Ditta, infine, dovrà attenersi a tutte le norme di Legge e di regolamento vigenti in materia, delle quali con la firma del contratto dichiara, anche tacitamente, di esserne pienamente a conoscenza;

g. L'affidatario, ogni 15 giorni, consegnerà, per l'approvazione dell'Ufficio competente, un programma dettagliato degli interventi da eseguire con le eventuali priorità o scadenze inerenti i servizi previsti.

L'affidatario sarà tenuto al rispetto scrupoloso del cronoprogramma.

h. la Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio in questione avvalendosi di personale idoneo e qualificato sia sotto il profilo tecnico-professionale sia sotto il profilo morale in relazione alla particolarità del luogo di prestazione del servizio stesso. Al fine di permettere il controllo di cui al presente punto la Ditta è obbligata a comunicare preventivamente i nominativi del personale addetto al Servizio, il quale sarà munito di idoneo tesserino di riconoscimento. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere alla Ditta la sostituzione del personale addetto nel caso in cui lo stesso tenga un comportamento non compatibile con la presenza nel luogo di svolgimento del Servizio in appalto;

i. la trasmissione da parte della Ditta appaltatrice delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;

- j. tutti i mezzi, attrezzature, utensili necessari e materiali di consumo per il regolare svolgimento del Servizio, come meglio specificato nel presente capitolato, sono a carico della Ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo;
- k. la ditta appaltatrice non risponde di eventuali sottrazioni, danneggiamenti e/o smarrimenti di suppellettili e/o accessori presenti all'interno delle cappelline, delle chiese, in fronte ai loculi e nelle aree cimiteriali in genere, qualora tali eventi non siano direttamente imputabili a negligenza o colpa grave della Ditta stessa e del personale addetto nell'espletamento del servizio di vigilanza previsto;
- l. la Ditta è tenuta a rispettare e far rispettare tutte le normative ed i regolamenti vigenti in materia;
- m. obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo medesimo;
- n. l'aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi, dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima della stipula del contratto. In riferimento all'oggetto del presente appalto, il Comune non ha rilevato rischi da interferenze con il personale dipendente del Comune per i quali si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non si ritiene necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) da parte della Stazione Appaltante e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza da interferenze. Per lo svolgimento dei servizi, di norma, presso le strutture scolastiche del territorio e, pertanto, per la presenza di altri soggetti nelle sedi di svolgimento dei servizi che potrebbe richiedere l'attuazione di specifiche misure di sicurezza, la ditta appaltatrice, prima di iniziare l'attività, dovrà coordinarsi con gli altri soggetti e predisporre gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche con l'informazione reciproca;
- o. la ditta affidataria, relativamente ai servizi in oggetto, assume l'onere di controllare e segnalare all'Ente ogni criticità rilevata;
- p. Entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, l'affidatario dovrà istituire un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica dedicati alla gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini. Sarà cura dell'affidatario eseguire un sopralluogo, ove necessario, con idonea tempestività sulla base dell'urgenza e/o pericolosità segnalata per poi concordare con l'ufficio tecnico l'intervento da svolgere;

### **Art. 39 GESTIONE DEI RIFIUTI**

Sono in capo alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla corretta gestione dei rifiuti così come definiti ai sensi dell'art. 184 co. 2 lett. c. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, compresa la compilazione e la tenuta della documentazione prevista dalla richiamata disciplina. La ditta

aggiudicataria deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni e nulla osta necessari alla gestione dei rifiuti prodotti in attuazione al presente capitolato. Con cadenza trimestrale e comunque, su richiesta del Comune di Assisi, dovranno essere prodotti tutti i dati e la documentazione relativa alle quantità di rifiuti prodotti e alla modalità di smaltimento degli stessi. I rifiuti derivanti dall'espletamento dei vari servizi oggetto dell'appalto dovranno essere smaltiti nella giornata di esecuzione. La ditta deve essere in possesso dei requisiti inerenti lo smaltimento ed il conferimento a discarica dai materiali di rifiuto provenienti dalle attività dei servizi e nello specifico: Iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1 Classe C o superiore.

#### **Art. 40 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

L'affidatario dei servizi dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all'Affidamento in oggetto di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito [https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri\\_dm\\_63\\_del\\_2020\\_v\\_erde\\_003.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63_del_2020_v_erde_003.pdf) le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

#### **Art. 41 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ**

Al presente appalto si applica il protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia il Comune di Assisi e pertanto sono parte integrante del presente capitolato le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.

#### **Art. 42 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art. 43 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni e indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub\contraenti, dei sub\fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9<sup>bis</sup>, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura\ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo



interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 44 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

#### **Art. 45 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Ai sensi dell'articolo 16bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 46 DISCIPLINA ANTIMAFIA**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

#### **Art. 47 NORMA FINALE**

La regolare esecuzione del servizio, sarà certificato dalla Direzione per quanto attiene la parte tecnica e costituirà per sua parte adempimento dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## **SEZIONE II NORME TECNICHE**

### **TITOLO I DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO ( A MISURA)**

#### **Art.48 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO**

Il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, elencate negli allegati e elaborati di progetto, è composto dalle categorie di opere come di seguito definite:

Cat.1 - Taglio delle erbe, decespugliamento, ripulitura del terreno con raccolta dei rifiuti in modo da renderlo perfettamente agibile; pulitura delle superfici annesse alle aree verdi (percorsi pedonali, spazi di sosta e parcheggio); raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica dell'erba tagliata e dei rifiuti. Le operazioni di cui sopra si effettuano all'atto del taglio dell'erba;

Cat.2 - Taglio delle erbe, decespugliamento di terreno anche in pendio invaso da piante ed arbusti infestanti, ripulitura del terreno con raccolta dei rifiuti in modo da renderlo perfettamente agibile; pulitura delle superfici annesse alle aree verdi (percorsi pedonali, spazi di sosta e parcheggio); raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica dei rifiuti. Le operazioni di cui sopra si effettuano all'atto del taglio dell'erba;

Cat.3 - Taglio e rifilatura di siepi; compreso raccolta, carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta;

Cat. 4 - Spollonatura piante di alto fusto anche con ausilio di scala a pioli; compreso raccolta, carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta;

Cat. 5 – Potatura delle rose e rimozione erbe infestanti

L'affidatario assume l'obbligo di aprire e chiudere giornalmente le aree sopra indicate, intervenendo laddove necessario anche a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati e segnalando danneggiamenti, situazioni di pericolo o altro che possa determinare un danno alla pubblica incolumità dei fruitori delle aree.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle categorie sopra elencate, salvo diversamente indicato, sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato, sono a carico esclusivo della ditta appaltatrice; La regolare esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria sarà certificata dalla Direzione, a suo insindacabile giudizio, e costituirà per sua parte adempimento dell'Appalto.

#### **Art. 49 LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO**

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'Art. 50 nelle aree comunali indicate nell'elenco di cui all'allegato A. Nell'allegato sopra indicato sono individuate le

aree di cui è prevista la raccolta delle erbe tagliate. La Ditta è tenuta ad organizzare il Servizio tenendo conto dei dati tecnici di cui all'allegato A. Il servizio dovrà comunque essere garantito per la reale consistenza delle aree.

#### **Art. 50 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico nel rispetto delle modalità descritte nel presente capitolato speciale d'appalto. In ogni caso le manutenzioni dovranno tener conto dei periodi agronomici tecnicamente idonei e concordati con il DE la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre le date degli interventi secondo particolari esigenze o necessità.

## **TITOLO II DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI ( A MISURA)**

#### **Art. 51 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI – MANUTENZIONE ORDINARIA**

La Ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio di taglio delle erbe delle banchine delle strade comunali nel rispetto delle modalità di seguito descritte:

Taglio di erba delle banchine stradali con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta. La larghezza del taglio dovrà essere per un minimo di mt 1.00 e comunque in presenza di fossi sino al limite del ciglio esterno alla carreggiata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In presenza di fossi e cunette sino al ciglio esterno al fosso opposto alla banchina; Il servizio dovrà garantire la pulizia, decoro, conservazione e agibilità delle banchine stradali e dei marciapiedi.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle categorie sopra elencate, salvo diversamente indicato, sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

## **SEZIONE III NORME GARA D'APPALTO**

### **TITOLO I CRITERI GENERALI**

## **Art. 52 SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La definizione dei soggetti ammessi, dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla gara, oltre ai punteggi definiti nel presente capitolato speciale d'appalto ed a quanto di seguito riportato, saranno riportati in apposito disciplinare di gara redatto secondo i criteri definiti dalle normative vigenti in materia di contratti di servizi pubblici. Il disciplinare di gara sarà approvato dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di gara.

In ogni caso l'operatore economico dovrà dimostrare, oltre a quanto riportato nel disciplinare di gara, quanto segue:

di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1, Classe D, ovvero di possedere i requisiti descritti dalla deliberazione 3 novembre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

avere eseguito negli ultimi tre anni servizi di manutenzione del verde a favore almeno di una pubblica amministrazione, regolarmente e con buon esito, per un importo complessivo, nel triennio, non inferiore all'importo posto a base d'asta;

avere avuto negli ultimi cinque anni nell'organico della Ditta ed avere tuttora, alla data di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura, almeno n. 12 operatori qualificati nell'esecuzione delle attività di manutenzione del verde;

avere nel proprio organico un agronomo abilitato

disporre, in proprietà o altro (specificare) dei seguenti mezzi ed attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio:

o n. 2 piattaforma aerea con elevazione fino a 19mt;

o n. 4 motocarri;

o n. 1 trattore;

o n. 2 escavatore 16 q.li

o n. 3 autocarro fino a 3,5 t;

o n. 10 decespugliatori;

o n. 3 tosasiepi;

o n. 1 Piattaforma aerea "ragno"

o n. 2 trattorino con taglio frontale e cestello di raccolta,

o zappe, vanghe e minuteria varia;

possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008;

possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme OHSAS 18001 in materia di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori;

- possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 14001, in materia di tutela ambientale;
- Agronomo iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o iscritto all'Albo dei Periti Agrari;

### **Art. 53 CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle offerte, oltre alla definizione dei punteggi di seguito definiti, saranno riportati in apposito disciplinare di gara redatto secondo i criteri definiti dalle normative vigenti in materia di contratti di servizi pubblici. Il disciplinare di gara sarà approvato dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di gara.

Ogni altra definizione di criteri, modalità di valutazione delle offerte o di attribuzione dei punteggi saranno riportati nel disciplinare di gara anzidetto, a cui si rimanda. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, del Codice dei contratti pubblici. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà demandata ad una commissione giudicatrice (di seguito anche "commissione di gara") nominata in conformità ai disposti del Codice.

Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio pari a 100 e suddiviso in:

**70 PUNTI PER L'OFFERTA TECNICA.**

**30 PUNTI PER IL PREZZO**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA				PUNTEGGI PONDERALI		
CATEGORIA		SUB CATEGORIA		PUNTEG.SUB CATEGORIA	PUNTEG. MAX SUB CATEGORIA	PUNTEG. MAX CATEGORIA
A.1	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	A.1.1	Risorse operative proposte, composizione delle squadre di intervento con particolare riferimento all'integrazione del personale operativo Struttura logistica di cui si avvale il candidato per l'esecuzione del servizio		<b>4</b>	<b>15</b>
		A.1.2	Piano organizzativo del servizio		<b>5</b>	
		A.1.3	Personale che si intende impiegare nel servizio, oltre a quello richiesto per la partecipazione, indicando il numero e		<b>3</b>	

			qualifica/ livello del CCNL Cooperative sociale			
		A.1.4	Macchine ed attrezzature che si intendono impiegare nel servizio, oltre a quelle richieste per la partecipazione, favorendo quelle a batterie ricaricabili nel rispetto dell'ambiente		<b>3</b>	
B.1	PROPOSTE MIGLIORATIVE (Non sono previsti compensi per le proposte migliorative che saranno a totale carico del proponente)	B.1.1	Intervento su chiamata deLL'Ufficio Comunale di rimozione della ProceSSIONARIA dagli alberi		<b>3</b>	<b>55</b>
		B.1.2	Rimozione rifiuti pervenuti su tutte le aree di taglio a seguito dello stesso		<b>4</b>	
		B.1.3	Potatura di alberature di altezza fino a mt.20 posizionati in aree verdi e viali comunali		<b>10</b>	
			n. 50 alberature	<b>5</b>		
			n. 100 alberature	<b>10</b>		
		B.1.4	Rimozione rami pericolosi su zone di taglio, anche se segnalate dall'Amministrazione Comunale		<b>2</b>	
		B.1.5	Valutazione VTA Piante da personale competente su 20 piante l 'anno		<b>3</b>	
		B.1.6	Abbattimento piante ad alto fusto su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale, sentito l'agronomo incaricato dal Comune stesso		<b>6</b>	
			n. 6 piante	<b>3</b>		
			n. 12 piante	<b>6</b>		

		B.1.7	Inserimento dati completi e successivi interventi relativi ad aree verdi ed alberi (censimento) sul sito informatico in possesso degli Uffici Comunali "GINVE"		<b>9</b>	
			Tutte aree verdi oggetto di taglio erba	<b>5</b>		
			Tutte alberature pertinenti ad aree verdi e man mano quelle oggetto di potatura straordinaria	<b>4</b>		
		B.1.8	Eventuali altre proposte da valutare		<b>3</b>	
		B.1.9	Ulteriori tagli delle erbe con raccolta		<b>15</b>	
			Mq 50.000	<b>5</b>		
			Mq 100.000	<b>10</b>		
			Mq 150.000	<b>15</b>		
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>						<b>70</b>

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica da applicarsi all'importo a base di gara	30

### **RIUTILIZZO DEL RIBASSO**

Il ribasso ottenuto dallo sconto effettuato dalla Ditta aggiudicataria sarà comunque oggetto di contratto. La Stazione Appaltante quantificherà la somma dedotta dallo sconto e quantificherà i metri quadri aggiuntivi, che potrà così ogni anno assegnare alla Ditta per lo stesso servizio su altre aree o sulle stesse aggiungendo maggiori tagli.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Franco Siena

**I Tecnici**  
Ing. Antonella Castriotta  
P.Ind. Roberto Biselli